

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1058/88 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1988

relativo all'importazione di crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Argentina sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV. 6 del GATT, approvato con la decisione 88/45/CEE⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata a prendere le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità, entro un limite quantitativo di 550 000 tonnellate, di crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, dei codici 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 della nomenclatura combinata, corrisponda al prelievo calcolato a norma delle disposizioni previste nell'ambito della rispettiva organizzazione comune di mercato, ridotto di un importo stabilito forfetariamente al 40 % dell'elemento mobile del prelievo:

considerando che l'impegno della Comunità è subordinato alla condizione che il paese fornitore applichi una tassa speciale all'esportazione dei suddetti prodotti, di importo pari all'importo di cui è ridotto l'elemento mobile del prelievo, e presenti una prova soddisfacente del pagamento di questa tassa;

considerando che per garantire la corretta applicazione dell'accordo è opportuno prevedere l'adozione di modalità di applicazione per il suddetto regime d'importazione;

considerando che, per l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, dei codici 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 della nomenclatura combinata, originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso è ridotto di un importo pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione dell'importo.

2. Il paragrafo 1 si applica, limitatamente ad un quantitativo di 550 000 tonnellate all'anno, all'importazione dei prodotti in questione originari dell'Argentina, nonché di qualsiasi altro paese terzo che applichi una tassa speciale all'esportazione di detti prodotti, di importo pari all'importo di cui è ridotto l'elemento mobile del prelievo, e che presenti una prova soddisfacente del pagamento di questa tassa.

Articolo 2

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto di ragione, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽³⁾.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 58.

2. La Commissione fissa l'importo di cui è ridotto l'elemento mobile del prelievo al più tardi il decimo giorno del mese che precede il trimestre durante il quale l'importo è di applicazione.

Articolo 3

Le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti di cui all'articolo 1 sono sostituite nell'allegato del regolamento (CEE)

n. 2658/87 da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2302 30	— di frumento :			
2302 30 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	21 (AGR)	(¹)	—
2302 30 90	— — altri	21 (AGR)	(¹)	—
2302 40	— di altri cereali :			
2302 40 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	21 (AGR)	(¹)	—
2302 40 90	— — altri	21 (AGR)	(¹)	—

(¹) Si applica un prelievo ridotto nei limiti di un contingente tariffario annuo complessivo di 550 000 tonnellate. Il beneficio di tale contingente è subordinato alle condizioni previste nella normativa comunitaria applicabile